

PROVINCIA DI BIELLA

Settore Tutela Ambientale

Codice: Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

Codice:

DETERMINAZIONE N. 3126

IN DATA 21-09-2007

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs 59/05. Complesso IPPC Chiavassa Michele sito nel Comune di Salussola presso Cascina Pista Nuova n. 14.

Il sottoscritto Dr. Giorgio Saracco in qualità di Dirigente del Settore Tutela Ambientale ed Agricoltura, oggi, addì

Impresa: Chiavassa Michele

Stabilimento di Salussola (BI)

Sede Legale e Operativa: c.na Pista Nuova 14– 13885 Salussola (BI)

Codice Impresa: 74334 (Cod. Folium)

Premesso che

- la direttiva n. 96/61/CE disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata *Integrated Prevention and Pollution Control*, di seguito abbreviato in IPPC;
- la direttiva sopraccitata è stata recepita in prima battuta in Italia con il D. Lgs. 372/99, per quanto concerne gli "impianti esistenti" definiti nell'art. 2, comma 4 e per quelli definiti nell'art. 15, comma 1 di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto;
- il D. Lgs n. 59 del 18/02/2005 ha abrogato e riformato la disposizione richiamata al punto precedente, diventando nuova norma di riferimento a far data dal 7/05/05, data di entrata in vigore del medesimo;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale si intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva sopraccitata, e che tale autorizzazione può valere per uno o più impianti o parte di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
- a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso *l'Institute for prospective technological studies* del CCR (Centro Comune di Ricerca) della Comunità Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF – *BAT References*) che possano servire come guida per le Autorità Competenti nel determinare le condizioni delle Autorizzazioni Integrate Ambientali;

- con proprio Decreto del 29 gennaio 2007, il Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, coadiuvato dal Ministro per le Attività Produttive e dal Ministro della Salute ha emanato le "Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del D. Lgs. 59/05" comprensive di quelle rientranti nelle categorie descritte al punto 6.6.
- con le DD. n. 2543 del 2/07/02; n. 2899 del 23/07/02; n. 4638 del 14/11/02; n. 1145 del 18/03/03; n. 2459 del 10/06/03; n. 30 del 12/01/04; n. 320 del 28/01/04; n. 3240 del 13/07/04 e n. 2895 del 26/7/2005 è stato approvato ed in più riprese rettificato il calendario per la presentazione delle istanze di autorizzazione integrate ambientali degli impianti ricadenti in IPPC nella Provincia di Biella.

VISTI

- le "Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del D. Lgs. 59/05, approvate con Decreto del Ministero dell'Ambiente del 29/1/2007 e relative alle categorie descritte al punto 6.6", di pertinenza per la Ditta Michele Chiavassa.
- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico, e del suolo;
- il D. Lgs. 112 del 31/03/98: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. 44 del 26/04/00 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la LR. N. 40 del 14/12/1998 e s.s. m.m. i.i. che stabilisce le competenze in materia di VIA;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29/07/2002 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale disciplinata dal D.Lgs. 4/08/1999 n. 372".

ESAMINATI

- la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale e la relativa documentazione tecnica presentate dalla ditta **Chiavassa Michele**, con sede legale e operativa sita in **Cascina Pista Nuova 14 – 13885 Salussola (BI)**, pervenuta all'Amministrazione Provinciale in prima istanza il 15/12/2004, ns. prot. 74344, priva della documentazione richiesta, e trasmessa in forma completa il 2/03/2005, ns. prot. 13338, al di fuori del calendario predisposto dalla Provincia ed ammessa ad istruttoria con le relative note integrative.

La suddetta istanza ha per oggetto: "Domanda di autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 5, comma 10 del D. Lgs 59/05 (ex art. 4 del D. Lgs. 372/99) per impianti esistenti. IPPC", finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per lo svolgimento dell'attività IPPC:

categoria 6.6 - Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 2.000 suini da produzione (di oltre 30kg.);

- la documentazione integrativa (ns. prot. n. 23217 del 26/04/06) fornita dal Gestore dell'impianto IPPC a seguito delle richieste di chiarimento avanzate con ns. nota n. 2423 del 13/01/06;
- la richiesta di variante presentata il 14/06/2006 dal Gestore dell'impianto IPPC con nota ns. prot. n. 33068 del 19/06/2006 per inserire tra le attività aziendali oggetto di A.I.A. anche l'attività di essiccazione e molitura dei cereali aziendali utilizzati nell'alimentazione degli animali;

- la documentazione integrativa fornita il 22/12/2006 dal Gestore dell'impianto IPPC (ns. prot. n. 67064 del 22/12/2006);
- la documentazione relativa alla domanda di autorizzazione in materia di inquinamento atmosferico presentata il 26/06/2007 con ns. prot. 33163, e l'ulteriore documentazione integrativa presentata il 26/06/2007 con ns prot. 33157, successivamente alla richiesta di sospensione termini del procedimento (ns. prot. n. 10726 del 22/02/2007) nonché i dati forniti in sede di CDS del 10/09/07;

VISTA

La documentazione a corredo dell'istanza di concessione preferenziale presentata il 20-12-2005 ns prot 80659 (prat. SALUSSOLA 13) da cui si ricava la presenza di livelli a bassa permeabilità fino a circa 5 m da p.c., escludendo pertanto una circolazione idrica in tali livelli;

La relazione geologica a firma Romano G. [1997] prodotta ad integrazione della domanda di autorizzazione allo scarico di reflui domestici registrata con ns protocollo 8337 del 24-04-1997[pratica F-1-3-751] in cui si indica quale acquifero superficiale i livelli costituiti da ghiaie e sabbie, tra p.c. e circa 20-30 m da p.c. aventi un coefficiente di permeabilità K tra 10^{-3} e 10^{-1} cm/s avente alla base un livello argilloso ritenuto sufficiente ad isolare il secondo acquifero da eventuali inquinanti provenienti dai livelli superiori;

PRESO ATTO

- dei verbali delle sedute del Comitato Tecnico Provinciale per i problemi ambientali del 15 novembre 2005, del 7 giugno 2006, del 5 febbraio 2007 e del 20 agosto 2007, verbali che riportano all'ordine del giorno l'esame degli elaborati presentati per l'autorizzazione oggetto del presente provvedimento, agli atti presso il Servizio Politiche agricole, zootecnia e viticoltura della provincia di Biella;
- dei verbali della Conferenza Istruttoria Provinciale, riunitasi nelle date 11 gennaio 2006, 6 luglio 2006 e 10 settembre 2007, agli atti presso il Servizio Politiche agricole, zootecnia e viticoltura della provincia di Biella, condotte nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 241/90 e ss. mm. ii. e fatte proprie le conclusioni ivi contenute;
- delle valutazioni e delle proposte di prescrizioni tecniche espresse nel corso delle sedute della Conferenza Istruttoria Provinciale in ordine al progetto;
- del parere trasmesso con nota dell'ASL 12 di Biella pervenuta il 11/01/06 ns prot. 1566 in occasione della seduta della 1° Conferenza Istruttoria Provinciale, parte integrante del verbale relativo alla 1° Conferenza;
- della ridefinizione dei termini del procedimento per il necessario supplemento istruttoria conseguente alla richiesta di variante.

DATO ATTO CHE ai fini dell'esercizio della propria attività la ditta Michele Chiavassa ha dichiarato di essere titolare dei seguenti atti ed autorizzazioni comunque denominati:

| Estremi atto amministrativo | Ente competente | Data rilascio | Data scadenza | Oggetto |
|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------|---|
| 360/1998 | PROVINCIA DI BIELLA | 18/02/98 | | Autorizzazione scarichi acque reflue |
| 2622 | PROVINCIA DI BIELLA | 29/08/01 | 28/08/05 | Rinnovo autorizzazione smaltimento sul suolo effluenti zootecnici |

| | | | | |
|------|------------------------|----------|--|--|
| | Dr. GIUSTI FRANCO | 12/01/83 | | Certificazione sanitaria presenza allevamento suini |
| 1160 | COMUNE DI SALUSSOLA | 19/05/83 | | Concessione edilizia per esecuzione nuova stalla suini da carne |
| | COMUNE DI SALUSSOLA | 23/07/86 | | Autorizzazione per sostituzione copertura dei tetti |
| 1402 | COMUNE DI SALUSSOLA | 07/02/87 | | Concessione edilizia per la costruzione muro divisionale |
| 1578 | COMUNE DI SALUSSOLA | 28/04/89 | | Concessione edilizia per la ristrutturazione e manutenzione straordinaria fabbricato di civile abitazione |
| 1682 | COMUNE DI SALUSSOLA | 21/12/90 | | Concessione edilizia per la costruzione pensilina ricovero mezzi agricoli |
| 1756 | COMUNE DI SALUSSOLA | 06/03/92 | | Concessione edilizia per costruzione tettoia ricovero mezzi agricoli |
| 1876 | COMUNE DI SALUSSOLA | 26/01/94 | | Concessione edilizia per costruzione deposito agricolo in sostituzione tettoia esistente e costruzione tettoia agricola e basamento posa bombolone |
| | COMUNE DI SALUSSOLA | 08/03/95 | | Autorizzazione edilizia per opere di manutenzione straordinaria edificio rurale per rifacimento manto di copertura |
| 2006 | COMUNE DI SALUSSOLA | 08/04/96 | | Concessione edilizia per costruzione capannone per deposito macchinari e formazione tettoia adiacente a fabbricato esistente ad uso carico/scarico cereali |
| 2090 | COMUNE DI SALUSSOLA | 06/06/97 | | Concessione edilizia per costruzione capannone per allevamento suini |
| 2138 | COMUNE DI SALUSSOLA | 14/01/98 | | Concessione edilizia per variante in corso d'opera alla C.E. n. 2090/97 |
| 2145 | COMUNE DI SALUSSOLA | 09/03/98 | | Concessione edilizia per variante in corso d'opera alla C.E. n. 1876/94 |

| | | | | |
|--------|--------------------------------------|----------|--|--|
| 984 | COMUNE DI SALUSSOLA | 27/05/98 | | Autorizzazione per opere di costruzione pozzo ad uso domestico non potabile |
| 1015 | COMUNE DI SALUSSOLA | 27/04/99 | | Autorizzazione per posa silos cereali e impianto di pesatura |
| 1041 | COMUNE DI SALUSSOLA | 20/04/00 | | Autorizzazione per modifica e miglioramento piani di coltivazione risaie |
| 2317 | COMUNE DI SALUSSOLA | 18/05/01 | | Lavori di demolizione fabbricato agricolo e posa impianto stoccaggio ed essiccazione cereali |
| 2329 | COMUNE DI SALUSSOLA | 26/07/01 | | Concessione edilizia per costruzione stalla per allevamento suini |
| 2336 | COMUNE DI SALUSSOLA | 20/09/01 | | Concessione edilizia per costruzione vasca decantazione liquami zootecnici |
| 2399 | COMUNE DI SALUSSOLA | 15/03/03 | | Concessione edilizia per costruzione tettoia ad uso deposito agricolo |
| 7/03 | COMUNE DI SALUSSOLA | 21/07/03 | | Permesso di costruzione per fabbricato agricolo ad uso deposito cereali |
| 246/97 | GENIO CIVILE | 23/06/97 | | Denuncia opere in c.a. per realizzazione vasca raccolta liquami e struttura di fondazione stalla |
| | GENIO CIVILE | 12/08/97 | | Denuncia opere struttura metallica (rif.246/97) |
| | GENIO CIVILE | 17/11/97 | | Relazione collaudo statico per capannone struttura metallica allevamento suini (rif. N.246/97) |
| 5013 | S.I.I. srl | | | Approvvigionamento idrico acqua potabile (C.o.S.B.) |
| | PROVINCIA DI BIELLA | 16/02/06 | | Richiesta di rinnovo tacito autorizzazione allo scarico acque domestiche |
| 9939 | COMANDO V.V.F. VERCELLI – Uff. Prev. | 20/09/94 | | Risposta all'Istanza del 03/09/94 |

| | | | | |
|--|--------------------------|--------------|--|--|
| | Incendi | | | |
| | COMANDO V.V.F. BIELLA | | | Richiesta di esame di progetto CPI |
| | ASL 12 BIELLA | ANNO 2005 | | Certificazione sanitaria trasporto animali morti (vedi allegato Y23) |
| | PROVINCIA DI BIELLA | 27/10/06 | | Domanda per approvazione piano prevenzione e gestione acque meteoriche |

RILEVATO CHE

- il Gestore ha correttamente effettuato gli adempimenti previsti dall'art. 4 comma 5 del D.Lgs. 372/99, vigente all'epoca della pubblicazione, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo in data 01/04/2005 alla pubblicazione di un annuncio di deposito della domanda sul quotidiano Il Giornale del Piemonte;
- copia della documentazione relativa alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata all'Ufficio Deposito Progetti della Provincia di Biella per trenta giorni ai fini della consultazione da parte del pubblico e che non sono pervenute osservazioni;
- il Progetto è stato valutato tenendo conto del contesto economico di comparto, inoltre le risultanze dell'analisi condotta da questa Amministrazione, anche con l'ausilio del Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali, sono state oggetto di approfondita discussione durante lo svolgimento della Conferenza dei Servizi, consentendo al richiedente di partecipare attivamente al procedimento amministrativo.

RILEVATO INOLTRE CHE

- Il sito in cui opera la ditta Michele Chiavassa ricade, secondo il vigente P.R.G.C. in area classificata come "Aree ad uso agricolo" compatibile con le attività di cui trattasi;
- L'area in cui insiste il complesso produttivo nonché i terreni su cui la ditta effettua lo spandimento degli effluenti zootecnici sono ricompresi tra le Zone Vulnerabili da Nitrati identificate con DPGR 18 ottobre 2002 n.9/R e successivamente modificate con DPGR 15 marzo 2004 n.2/R.
- La Ditta ha presentato, nell'ambito della documentazione integrativa, un Piano di miglioramento al fine di adottare le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento;

VALUTATO CHE

- l'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 59/05 prevede che i valori limite di emissione possano essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti e che, per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato I, i valori di emissione o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengano conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie di impianti. Ciò si ritiene particolarmente significativo per il comparto agro-zootecnico, nel quale la riduzione delle emissioni in atmosfera non può essere controllata come per qualsiasi comparto industriale, a causa delle intrinseche difficoltà che si hanno nel regolare i processi biologici che lo caratterizzano.
- L'istruttoria è stata condotta tenendo conto della seguente bibliografia tecnica di riferimento disponibile all'atto della consegna dell'istanza:
 - Linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili per le categorie descritte ai punti 6.4 a), 6.5 e 6.6 dell'allegato I del D.Lgs. 59/05, redatto dalla Commissione di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs 59/05 ;

- *Ricoveri, attrezzature e impianti per l'allevamento dei suini* - Centro Ricerche Produzioni Animali (CRPA) di Reggio Emilia, ed. L'Informatore Agrario 2004;
- *Allevamenti a basso impatto ambientale* - Centro Ricerche Produzioni Animali (CRPA) di Reggio Emilia, ed. L'Informatore Agrario 2003;
- *Liquami zootecnici* - ed. L'Informatore Agrario 2001
- Schede tecniche sul trattamento, trasporto e distribuzione in campo dei reflui zootecnici predisposte dall'Università degli Studi di Torino e dal Politecnico di Torino – anno 2005.

CONSIDERATO CHE

- il Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali, esaminata la documentazione complessivamente inoltrata dal Gestore in allegato alla domanda di autorizzazione ed a sua integrazione valuta:
 - la domanda e gli elaborati progettuali presentati dall'azienda hanno fornito tutte le indicazioni richieste dalla normativa concernenti aria, acqua, suolo e rumore e descritto in modo compiuto quanto richiesto dall'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 59/05 all'epoca vigente;
 - l'istanza era corredata da sintesi non tecnica così come richiesto dall'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 59/05 all'epoca vigente;
 - sono stati valutati in maniera integrata i diversi aspetti impiantistici afferenti l'attività da autorizzare, sono state analizzate le ripercussioni sulle diverse matrici ambientali, il tutto tenendo in debito conto gli standard e le migliori tecnologie indicati dalle disposizioni tecniche di riferimento;
 - preso atto di quanto riportato al 1° comma del precedente paragrafo, le emissioni di ammoniaca e metano in atmosfera determinate dall'attività di allevamento, stoccaggio e spandimento degli effluenti, calcolate con il software NetIPPC realizzato dal Centro Ricerche e Produzioni Animali (C.R.P.A.) di Reggio Emilia, risultano sensibilmente inferiori rispetto al sistema potenzialmente più emissivo considerato come riferimento;
 - la situazione impiantistica, tecnologica e gestionale dell'azienda è conforme alle migliori tecnologie disponibili ragionevolmente accessibili agli operatori interessati ed in relazione al comparto economico in cui l'azienda opera.

RILEVATO CHE

- a norma dell'art. 5 comma 14 del D.Lgs. 59/05, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al D. Lgs. 334/99 e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE;
- l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato II al D.Lgs. 59/05;

RITENUTO che, alla luce di quanto sopra esposto, sussistano le condizioni per autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 59/05, l'azienda Michele Chiavassa con sede legale e sito IPPC in Salussola (BI) – Cascina Pista Nuova 14, allo svolgimento delle attività IPPC categoria 6.6 - Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 2.000 suini da produzione (di oltre 30 kg.) con l'osservanza di tutte le modalità contenute negli elaborati progettuali presentati, tenuto conto della consistenza media dell'allevamento ivi indicata e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati.

Visti il Decreto Legislativo n. 534/92 e ss.mm.ii. "Norme minime per la protezione dei suini negli allevamenti in attuazione della Direttiva 91/630/CE" e il D.Lgs. 146/2001 "protezione degli animali negli allevamenti in attuazione della Direttiva 98/58/CE"

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R "Designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma di azione"

Visti il D.Lgs. 152/06 e il D.C.R. n. 117-10731 del 13 marzo 2007 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque.

ATTESO che la competenza dell'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

ACCERTATA la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

DETERMINA

1) Di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 59/05, alla ditta Chiavassa Michele, con sede legale in Cascina Pista Nuova 14 - SALUSSOLA per l'esercizio dell'impianto ivi situato, destinato all'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 suini da produzione (di oltre 30 kg.).

2) Di subordinare l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni riportate nell'Allegato A (parte integrante e sostanziale del presente atto), documento di sintesi delle attività produttive autorizzate all'azienda, ed in particolare alla consistenza media degli animali stabulati così come indicati dalla ditta nel Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti (Allegato X).

3) Di stabilire che il presente provvedimento ha validità 5 anni a decorrere dalla sua emanazione e sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali:

- a) autorizzazione allo scarico acque reflue domestiche ai sensi del D. Lgs 152/06;
- b) autorizzazione allo spandimento di liquami zootecnici ai sensi del D. Lgs 152/06;
- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D. Lgs 152/06;

4) Di stabilire che le prescrizioni assegnate con il presente atto, qualora non diversamente stabilito nelle medesime, dovranno essere attuate a far data dalla notifica del presente provvedimento al gestore.

5) Di stabilire che gli elaborati progettuali prodotti in via definitiva dal richiedente, fatti salvi gli allegati grafici disponibili presso il Servizio Politiche Agricole, Zootecnia e Viticoltura della Provincia di Biella, vengono riprodotti nell'allegato X, parte integrante e sostanziale del presente atto.

6) Di stabilire che, secondo le indicazioni progettuali, i principali parametri identificativi IPPC ai sensi della D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731, relativi all'attività autorizzata, sono quelli indicati nell'allegato B al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo.

7) Di stabilire che gli impianti dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato C. Tali prescrizioni definiscono, se del caso, in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza e oggetto delle successive integrazioni.

8) Di stabilire che gli impianti autorizzati allo scarico acque reflue domestiche ai sensi del D. Lgs. 152/06, dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato D, che definiscono, se del caso, in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza e oggetto delle successive integrazioni.

9) Di stabilire che lo spandimento dei liquami zootecnici autorizzati ai sensi del D. Lgs. 152/06, dovrà essere gestito secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute negli allegati E - E1, che definiscono, se del caso, in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza e oggetto delle successive integrazioni.

10) Di fissare le modalità di controllo dell'impianto da parte del gestore, nel rispetto dell'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 152/06, secondo quanto definito nel piano di monitoraggio e controllo riportato nell'allegato F parte integrante del presente provvedimento.

11) Di stabilire che l'ARPA Piemonte effettui con cadenza annuale gli accertamenti relativi al controllo generale sull'attività dell'azienda e sul rispetto delle condizioni fissate nel presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'art.11 del D. Lgs. 59/05.

12) Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento di autorizzazione deve essere condotta nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e delle normative relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.

13) Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata qualora se ne ravvisi la necessità.

14) Di stabilire che la ditta autorizzata è tenuta al versamento delle spese di istruttoria e dei controlli, in attuazione di quanto previsto dall'art. 18 comma 2 del D. Lgs. 59/05, qualora applicabili al caso in esame.

15) Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D. Lgs. 59/05.

16) Di stabilire che deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e che il sito stesso deve essere

ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale in conformità a quanto indicato dall'art. 3 comma 1 lett. c del D. Lgs. 59/05.

17) Di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.

18) Di inoltrare copia conforme del presente atto al richiedente e di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al Comune di Salussola (BI), all'A.R.P.A. Dipartimento di Biella, all'ASL 12 di Biella, alla Regione Piemonte, al Servizio Risorse Idriche di questa Amministrazione. L'originale sarà conservato presso l'Ufficio Deposito Progetti ai fini dell'adempimento di quanto disposto dall'art. 5 comma 15 del D. Lgs. 59/05.

19) Il presente provvedimento ha validità di anni 5. Per consentire il rinnovo delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, sei mesi prima della scadenza, il gestore invia all'autorità competente una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 59/05.

20) Il gestore è tenuto a comunicare all'autorità competente eventuali modifiche dell'impianto successive al presente atto, come stabilito all'art. 10 comma 1 del D. Lgs. 59/05; nel presente caso SI DEVE INTENDERE per MODIFICA DELL'IMPIANTO, ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera *m* del D.Lgs. 59/05, ANCHE QUALUNQUE VARIAZIONE CHE DETERMINI UN AUMENTO DELLA CONSISTENZA EFFETTIVA DELL'ALLEVAMENTO così come autorizzata.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla data di ricevimento del presente atto;
- al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla data di ricevimento del presente atto.

Biella, lì

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
TUTELA AMBIENTALE E
AGRICOLTURA
(Dott. Giorgio Saracco)**

Pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal al
.....
Biella, lì

Il Funzionario Responsabile

.....

Il Segretario Generale

.....

ELENCO ALLEGATI

**X - PROGETTO DEFINITIVO PRESENTATO DALLA DITTA CHIAVASSA MICHELE
COMPENSIVO DELLE INTEGRAZIONI RICHIESTE DURANTE LA 1[^] SEDUTA
DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI**

A – SINTESI DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA DEL COMPLESSO

B - DATI IDENTIFICATIVI DEL COMPLESSO IPPC (D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731)

C - PRESCRIZIONI EMERSE NEL CORSO DELLE CONFERENZE DEI SERVIZI

D - PRESCRIZIONI SUGLI SCARICHI IDRICI DOMESTICI

E, E1 - SPANDIMENTO DI LIQUAMI ZOOTECNICI

F – PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

**X - PROGETTO DEFINITIVO PRESENTATO DALLA DITTA MICHELE CHIAVASSA
COMPENSIVO DELLE INTEGRAZIONI RICHIESTE DURANTE LA 1^ SEDUTA
DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI.**

A – SINTESI DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA AUTORIZZATA DEL COMPLESSO

Codice attività IPPC: 6.6 b) - impianto per l'allevamento intensivo con più di 2.000 posti suino da produzione di oltre 30 Kg

L'attività IPPC consiste nell'allevamento di suini a ciclo chiuso e comprende le fasi di fecondazione, gestazione, svezzamento dei suinetti, magronaggio e ingrasso e si conclude con la vendita del suino grasso di 160-170 Kg.

La tipologia delle strutture di stabulazione, la consistenza potenziale ed effettiva media in stalla sono riassunte nella tabella 1.

I riferimenti relativi al numero di capi effettivi autorizzati sono dedotti dal Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti che riporta consistenza media degli animali stabulati, e calcola i conseguenti quantitativi di liquame prodotto nonché periodo di stoccaggio assicurato in relazione alle strutture esistenti.

| Ricovero ⁽¹⁾ | Categoria capi | Tipologia di stabulazione | Consistenza massima potenziale | Consistenza media effettiva autorizzata | |
|----------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|---|-------------------------------|
| | | | Numero di capi | Numero di capi | Peso vivo medio nell'anno (t) |
| 01 e 02 ingrasso | Magroni Grassi da salumificio | box PTF svuotamento reflui settimanale | 2304 | 1478 | 132,36 |
| 03 magronaggio | Magroncelli | box PTF svuotamento reflui settimanale | 800 | 200 | 8,00 |
| 03 svezzamento | Lattonzoli | box PTF svuotamento reflui settimanale | 800 | 800 | 14,40 |
| 05 e 05a gestazione | Scrofe scrofette e ruffiani | gabbie PPF, box PTF e pieni svuotamento reflui settimanale | 108 | 54 | 6,42 |
| 6c ingrasso | Grassi da salumificio | PTF + PPF svuotamento reflui settimanale | 240 | 222 | 19,98 |
| 11 | Verri | box PP | 3 | 3 | 0,75 |
| 19 svezzamento magronaggio | Magroncelli Lattonzoli | box PTF + PPF svuotamento con <i>vacuum system</i> | 900 | 900 | 31,60 |
| 24 parto | Scrofe | gabbie PPF svuotamento con <i>vacuum system</i> | 102 | 102 | 18,36 |
| 25 gestazione | Scrofe | box PPF svuotamento con <i>vacuum system</i> | 264 | 264 | 47,52 |
| | | TOTALE | 4921 | 4023 | 279,39 |

⁽¹⁾ il riferimento è la denominazione utilizzata nell'istanza e riconducibile alla planimetria aziendale

Nell'attività di allevamento si producono effluenti zootecnici non palabili (liquami).

Le strutture di stoccaggio dei liquami sono riportate in dettaglio nella tabella 2. Sulla base della consistenza media dichiarata, tali strutture garantiscono il periodo di stoccaggio minimo di 180 giorni.

| Vasca prestoccaggio/soccaggio | Caratteristiche costruttive | Volume utile di stoccaggio m ³ | Presenza recinzione/copertura vasche |
|-------------------------------|-----------------------------|---|--|
| Vp1 | Cemento armato | 18,45 | Parapetto per ½ Copertura in cemento per ½ |
| Vp2 | Cemento armato | 18,45 | Copertura in cemento |
| Vp3 | Cemento armato | 214,00 | Griglia |
| Vp4 | Cemento armato | 26,25 | Recinzione metallica |
| Vp5 | Cemento armato | 12,00 | Copertura in metallo |
| Vp6 | Cemento armato | 4,20 | Copertura in metallo |
| Vp7 | Cemento armato | 3,50 | Copertura in metallo |
| Vp8 | Cemento armato | 81,18 | Copertura in metallo |
| VS1 | Conci prefabbricati | 2145,98 | |
| VS2 | Conci prefabbricati | 2894,69 | |
| TOTALE | | 5418,70 | |

(1) il riferimento è la denominazione utilizzata nell'istanza e riconducibile alla planimetria aziendale

L'identificazione delle fasi significative cui applicare le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento sono:

fase di allevamento,

fase di stoccaggio degli effluenti,

fase di utilizzo agronomico degli effluenti.

| | |
|--|--|
| B-DATI IDENTIFICATIVI COMPLESSO IPPC (D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731) | |
| Denominazione Società MICHELE CHIAVASSA | |
| Codice Azienda 74344 (codice pratica Folium) | |
| Codice fiscale CHVMHL51D05C376X | |
| Partita IVA n. 01427260029 | |
| Sede legale: | |
| | Provincia: BIELLA |
| | CAP 13885 |
| | Comune: SALUSSOLA |
| | Località: |
| | Indirizzo: CASCINA PISTA NUOVA 14 |
| | Tel e fax: 0161/939871 |
| | E-mail |
| Denominazione unità locale operativa: | |
| Codice Provinciale | |
| | Provincia: Biella |
| | CAP 13885 |
| | Comune: SALUSSOLA |
| | Località: |
| | Indirizzo: CASCINA PISTA NUOVA 14 |
| | Tel e fax: |
| | E-mail |
| | Georeferenziazione (coordinate UTM D.E. 1950) N 5034569.6 – E 434793.2 |
| | Classificazione acustica del territorio del complesso: classe III |
| Attività economica principale: | |
| ISTAT: 01111 | |
| Attività IPPC: 6.6 | |
| Codice NOSE-P: 110.4 – 110.5 | |
| Codice NACE: 01.2 | |
| Codice SNAP2: | |
| Autorizzazioni ambientali concesse: | |
| - autorizzazione scarico acque reflue ai sensi del D.Lgs 152/06; | |
| - autorizzazione allo spandimento dei liquami zootecnici ai sensi del D.Lgs 152/06. | |
| - autorizzazione in materia di inquinamento atmosferico ai sensi del D. Lgs 152/06 | |
| Certificazioni ambientali presenti: nessuno | |
| Numero di addetti dipendenti: 1 | |
| (– Le informazioni previste nel Cap. 8, Scheda 2, Allegato alla D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731 per la Definizione del Contenuto Informativo del SIRA, sono contenute nella documentazione progettuale riportata nell' allegato X) | |

C- PRESCRIZIONI EMERSE NEL CORSO DELLE CONFERENZE DEI SERVIZI

Si ribadisce che le prescrizioni assegnate con il presente atto, qualora non diversamente stabilito nelle medesime, dovranno essere attuate a far data dalla notifica del presente provvedimento al gestore.

Condizioni generali

In ottemperanza a quanto disposto all'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 59/05 e secondo quanto previsto in occasione della Conferenza di servizi, il Gestore è tenuto all'effettuazione dei controlli indicati nel *Piano di monitoraggio e controllo* di cui all'allegato F del presente provvedimento.

La disponibilità di acqua potabile deve essere garantita per gli usi domestici e civili, ivi compresa la disponibilità per gli addetti lavorativi. In assenza di approvvigionamento da pubblico acquedotto, occorre una verifica analitica dell'acqua sia sotto il profilo chimico che batteriologico, comprensivo della ricerca di erbicidi e pesticidi (in relazione ai rischi insiti nell'area). A sua volta le reti degli scarichi civili e di raccolta dei liquami zootecnici non deve interferire con la captazione in uso per fini potabili; tale verifica è funzionale ai fini autorizzativi.

In ogni caso la rete di distribuzione dell'acqua potabile deve essere totalmente disgiunta da reti di distribuzione di acque non derivanti da captazioni non controllate.

La ditta **entro il 30 ottobre 2007**, dovrà dotarsi di un misuratore di portata conforme ai requisiti del Regolamento regionale 25 giugno 2007 n.7/R al fine di monitorare la quantità d'acqua che annualmente viene prelevata, ad uso zootecnico, dal pozzo aziendale oggetto della autorizzazione.

I termini per l'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti prodotti deve avvenire nel rispetto dei criteri e delle disposizioni stabilite dall'art. 183, comma 1 lett. m) del D.Lgs 152/06.

Lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, in particolare di quelli liquidi, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni tecniche atte a disciplinarle (Delibera C.I. 27/7/1984 e ss.mm.ii.)

I fusti adibiti allo stoccaggio degli olii dovranno essere muniti di idonei sistemi antirabocciamento al fine di evitare perdite di liquidi durante la fase di svuotamento/riempimento.

La ditta, **entro il 30 ottobre 2007**, dovrà procedere ad una valutazione del rischio dell'esposizione alle emissioni rumorose sul personale che opera in azienda; questa valutazione permetterà di determinare il grado di sonorità (espresso in decibel) e quindi il fattore di inquinamento acustico, generati dal mulino durante il suo funzionamento e consentirà di adottare, eventualmente, quelle misure appropriate di contenimento del rumore e/o i dispositivi di protezione individuale ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

L'Azienda dovrà predisporre un registro nel quale riportare le attività di manutenzione (ordinaria e straordinaria) dei filtri a manica utilizzati nell'abbattitore e tenere il citato registro a disposizione degli Enti di controllo

Gestione dei ricoveri

L'ambiente lavorativo comporta il rischio di esposizione ad ammoniaca anche a concentrazioni superiori ai valori limite previsti dalla vigente normativa.

In particolare il termine di riferimento è costituito dalla seguente tabella, di cui la sezione destra indica i valori limite di esposizione per l'Ammoniaca anidra attualmente vigenti in UE mentre a sinistra i TLV (che hanno esattamente significato corrispondente) rappresentano il punto di riferimento riconosciuto fino all'emanazione del DM 26.2.2004

| Acgih 2001 | | | | Vle ue/it dm 26.2.2004 | | | |
|------------|-----|----------|-----|------------------------|-----|---------------------|-----|
| TLW-TWA | | TLV-STEL | | 8 Ore | | Breve termine (15') | |
| Mg/mc | Ppm | Mg/mc | Ppm | Mg/mc | Ppm | Mg/mc | Ppm |
| 17 | 25 | 24 | 35 | 14 | 20 | 36 | 50 |

Si può apprezzare come per esposizioni brevi la normativa italiana è più favorevole, mentre per esposizioni superiori a 15' è più restrittiva.

Nell'ambito delle normali procedure di valutazione dei rischi, è necessario che sia compiuta una verifica analitica circa la contaminazione ambientale interna ai locali di stabulazione, ed ove necessario vengano adottate soluzioni tecniche atte ad impedire che la concentrazione di ammoniaca ecceda i limiti assegnati per esposizioni superiori ai 15 minuti

Cio' potrebbe comportare, anche alla luce di quanto emerso in sede di sopralluogo, la necessita' di interventi di adeguamento (modifica del sistema di raccolta del liquame, o di aerazione) che possono riflettersi sui rilasci in ambiente esterno, ed in attesa della loro esecuzione comportare l'adozione sistematica di DPI.

Pertanto la ditta dovrà munirsi, **entro il 30 ottobre 2007**, di adeguati strumenti per la misurazione della concentrazione di ammoniaca nei ricoveri animali.

L'azienda dovrà rispettare i requisiti comunitari minimi in materia di igiene e benessere animale, attrezzando i locali di stabulazione sprovvisti degli impianti di distribuzione dell'acqua funzionanti a richiesta (Dir. 91/630/CEE e D.lgs 534/92 - norme minime per la protezione dei suini , Dir. 98/58/CE e D.Lgs. 146/2001 - protezione degli animali negli allevamenti, Dir. 95/29/CE e D.lgs 388/98 - protezione degli animali durante il trasporto e succ. mm e ii.).

Pertanto, **entro il 30 ottobre 2007**, tutti gli animali dovranno avere la possibilità di accedere a richiesta ad acqua fresca di abbeverata.

Gestione degli effluenti zootecnici

La ditta, **entro il 30 ottobre 2007**, dovrà provvedere ad un prolungamento del tubo di immissione del liquame nelle vasche di stoccaggio VS1 e VS2 per circa un paio di metri in modo da ridurre l'altezza di scarico e quindi la forza dirompente del liquame in caduta libera; ciò al fine di preservare la superficie del crostone e limitare quindi l'emissioni nocive.

La ditta, **entro il 30 ottobre 2007**, dovrà predisporre un idoneo sistema di contenimento alle vasche di stoccaggio VS1 e VS2 con funzione di raccolta e contenimento di eventuali perdite conseguenti a fessurazioni e/ o cedimenti strutturali, nonché a rendere impermeabile la zona di carico e scarico.

Ove per gli interventi di manutenzione si preveda l'accesso nelle fosse o nelle vasche, devono essere previste soluzioni tecniche e procedurali atti ad assicurare la risalita o il soccorso immediato dell'interessato in caso di incidente.

La distribuzione del liquame dovrà essere effettuata esclusivamente con mezzi dotati di organi interratori; qualora incidentalmente uno dei 2 mezzi non sia utilizzabile la ditta dovrà tempestivamente e comunque almeno 48 ore prima della distribuzione in campo, darne comunicazione alla Provincia.

Inoltre, nei tempi previsti per l'adeguamento (**30 ottobre 2007**) gli organi interratori dei 2 mezzi dovranno essere forniti di adeguate alette per la copertura del solco.

D - PRESCRIZIONI SUGLI SCARICHI IDRICI DOMESTICI

CLASSIFICAZIONE

Alle acque di scarico del sito IPPC è attribuita, ai sensi dell'art. 74 punto g) del D.Lgs. 152/2006 la qualifica di acque reflue domestiche;

RECETTORE

Lo scarico di acque reflue domestiche è autorizzato con recapito finale negli strati superficiali del suolo mediante sub-irrigazione, previo trattamento in fossa Imhoff.

PRESCRIZIONI

- a) lo smaltimento è ammesso solo se il refluo presenta caratteristiche qualitative equivalenti alle acque reflue domestiche;
- b) Dopo la chiarificazione in fossa Imhoff la dispersione non può essere eseguita in modo puntiforme ma devono essere rispettati i criteri tecnico costrittivi ed igienico-sanitari previsti dall'allegato 5 della delibera del comitato Interministeriale 4-2-1977 "Criteri, metodologie e norme tecniche generali...". Il dimensionamento della condotta drenante deve essere rapportato al numero di utilizzatori e alla natura del terreno.
- c) L'acqua di falda a valle non potrà essere adibita ad uso potabile, domestici o irrigui per alimenti da consumare crudi, se non previ accertamenti chimico-fisici e microbiologici favorevoli. In ogni caso non devono essere presenti nel raggio di 200 m. pozzi o sorgenti destinate all'approvvigionamento di acqua potabile a meno che non si dimostri la non vulnerabilità dell'acquifero;
- d) deve essere garantita la corretta gestione e manutenzione degli impianti di trattamento, anche a mezzo del periodico allontanamento e smaltimento dei fanghi per opera di ditte specializzate e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia;
- e) non devono essere immessi nello scarico reflui o liquami provenienti da altre attività se non previo conseguimento di nuova specifica autorizzazione;
- f) in caso di realizzazione di pubblica fognatura scorrente a meno di 100 m. dal punto di scarico, lo scarico vi dovrà essere convogliato e dovrà esserne data comunicazione alla Provincia;

PIANO DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE

Si prende atto, vista la documentazione progettuale, che nell'azienda non vi sono aree scolanti ai sensi dell' art. 6 DPGR 1/R 2006 e s.m.i.

E – SPANDIMENTO DI LIQUAMI ZOOTECNICI

PRESCRIZIONI GENERALI

lo spandimento del liquame deve essere effettuato nel rispetto dei criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti;

➤ CLASSIFICAZIONE

Ai reflui zootecnici del sito IPPC è attribuita, ai sensi dell'art. dall'art. 74 comma 1 lettera v) del D.Lgs. 152/2006, la qualifica di effluente di allevamento e pertanto l'utilizzazione agronomica è soggetta a quanto previsto dall'art. 170 comma 7 dello stesso decreto. In attesa che la Regione disciplini le attività di utilizzazione agronomica di cui all'art. 112 del predetto Decreto, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è regolata all'interno della DCR n. 117-10731 del 13/03/2007 "Approvazione del Piano di tutela delle acque" (art. 21 e 34) e, nei terreni ricompresi nelle Zone Vulnerabili da nitrati, deve essere conforme alle disposizioni del Regolamento Regionale n. 9/R del 18.10.2002.

➤ RECETTORE

Lo spandimento del liquame zootecnico potrà avvenire solo sui terreni indicati nell'allegato E-1 della presente sezione di cui è parte integrante e sostanziale; l'Azienda in oggetto rientra tra quelle soggette all'applicazione del Regolamento Regionale n. 9/R del 18.10.2002 relativamente ai terreni identificati per lo spandimento ricompresi nel comune di SALUSSOLA al foglio n. 5-12-20-21-23 ed evidenziati nell'allegato sopra citato;

➤ PRESCRIZIONI

1. in ogni fase dello spandimento deve essere evitata la formazione di aerosol allo scopo di diminuire i rischi igienico-sanitari;
2. lo spandimento dei liquami deve essere effettuato nella quantità e nei periodi compatibili con le esigenze colturali e con la pratica agronomica,
3. i mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto dei liquami devono essere chiusi ed idonei ad evitare la dispersione del contenuto e non devono essere utilizzati per il trasporto di prodotti destinati all'alimentazione umana o che in qualche modo possano venire a contatto con derrate alimentari;
4. lo spandimento deve essere sospeso se l'assorbimento del terreno non è sufficiente ad evitare ristagno. Deve essere altresì evitato il ruscellamento dell'effluente durante la distribuzione dello stesso;
5. è vietato spandere i liquami sui terreni di cui non si ha titolo d'uso, ad una distanza inferiore a 150 m. da laghi e corsi d'acqua con portata media annuale superiore a 2 mc/sec. Per i restanti corsi d'acqua con portata inferiore è comunque necessario mantenere una distanza di almeno 10 metri dalla sponda del corso d'acqua;
6. è vietato spandere i liquami ad una distanza inferiore a 80 m. da strade statali o provinciali e dalle abitazioni a meno che il liquame non sia immediatamente interrato con mezzi idonei, ad una distanza inferiore a 200 m. da sorgenti o pozzi di captazione di acqua potabile a meno che non si dimostri che l'acquifero sottostante non è vulnerabile;
7. i liquami non possono essere sparsi mediante tecniche a pioggia o similari; non devono venire a contatto con prodotti destinati al consumo umano; non devono essere

sparsi in orticoltura e su colture da frutto non arboree, su aree adibite a parchi, giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione ed adibite in genere per uso pubblico, nei suoli boschivi naturali;

8. l'applicazione dei liquami deve essere interrotta sui pascoli e prati permanenti nelle tre settimane precedenti la messa a pascolo, su colture arboree da frutto prima dell'inizio della fioritura e sino alla raccolta completata tranne nel caso in cui si utilizzino metodologie di distribuzione che salvaguardino la parte aerea della pianta, su coltura foraggiere tre settimane prima del raccolto del foraggio;

ai sensi del Decreto Regionale n. 9/R del 18 ottobre 2002, secondo quanto prescritto dall'allegato B, per i terreni ai fogli n. 5-12-20-21-23 del Comune di SALUSSOLA, essendo inseriti nelle zone vulnerabili ai nitrati, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

9. Si dovranno rispettare le prescrizioni contenute al punto 1 ("Divieti") e 2 ("Contenitori per lo stoccaggio e il trattamento") del allegato B del D.P.G.R. del 18 Ottobre 2002 n. 9/R. *Particolarmente, in relazione al punto 1 "Divieti", si dovrà verificare e rispettare la conformità alla disposizione per i terreni limitrofi ai corsi d'acqua individuati*

L'utilizzazione agronomica degli effluenti dovrà essere effettuata secondo le modalità di cui al punto 3 dell'allegato B del sopraccitato Decreto; conseguentemente lo spandimento di liquami non può inoltre avvenire:

10. sui terreni innevati, saturi d'acqua, con falda acquifera affiorante o con frane in atto;

11. a distanza inferiore a 5 metri dalle sponde dei corsi d'acqua naturali e da quelli non arginati del reticolo principale di drenaggio, ove non diversamente specificato in senso più restrittivo dagli strumenti di pianificazione territoriale ovvero da leggi o regolamenti;

12. su terreni gelati;

13. su terreni con pendenza superiore al sette per cento; tale limite è elevato al dodici per cento in presenza di suoli inerbiti, nel caso di utilizzo dell'iniezione diretta dei liquami nel terreno o in presenza di sistemazioni idraulico agrarie; tali limiti possono essere soggetti a deroghe da parte dell'autorità competente al controllo, se accompagnate da prescrizioni volte ad evitare il ruscellamento dei liquami stessi;

14. nei territori compresi nella Fascia A, come delimitata nelle Tavole grafiche del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico, approvato con deliberazione dell'Autorità di bacino del Fiume Po del 26 aprile 2001, n. 18/2001 e sue eventuali successive modificazioni e interazioni nei terreni così individuati al catasto terreni del comune di Salussola

- foglio 41 mappali 162-180-183-185-229

- foglio 42 mappali 193-194-195-205-206-229-232-233-238-368

- foglio 43 mappali 177-178-180 nel periodo compreso fra il 1° dicembre ed il 28 febbraio;

15. dovranno essere smaltiti esclusivamente i liquami provenienti dalla ditta e sui terreni indicati nel Piano di Utilizzazione Agronomica Semplificato e con gli apporti indicati nello stesso [all. e-1];

16. deve essere data comunicazione al Sindaco del periodo e della durata dello spandimento 30 giorni prima dell'inizio;

● qualora la Regione o la Provincia in attuazione di disposizioni normative, prescrivano norme tecniche diverse per lo spandimento nonché per la gestione

degli effluenti zootecnici, questi dovranno essere adeguati secondo le modalità e le tempistiche indicate.

ALLEGATO E1

- ❖ Elenco dei terreni ove è autorizzato lo spandimento dei liquami:

F – PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

| Azione di verifica | Periodicità del controllo | Registrazione - obbligatoria - raccomandata | Note |
|---|---------------------------|---|---|
| Fase di allevamento | | | |
| ingresso/uscita animali | inizio/fine ciclo | obbligatoria | |
| decessi | giornaliera | obbligatoria | come da disposizioni |
| mangimi in ingresso | mensile | obbligatoria | |
| farmaci e mangimi medicati e trattamenti agli animali | | obbligatoria | come da disposizioni |
| manutenzione ordinaria e straordinaria dei filtri a manica utilizzati nell'abbattitore del molino aziendale | a necessità | obbligatoria | |
| consumi idrici | annuale | obbligatoria | lettura dei contatori |
| consumi elettrici | annuale | obbligatoria | lettura dei contatori |
| consumi GPL | annuale | obbligatoria | lettura delle fatture |
| consumi gasolio agricolo | annuale | obbligatoria | lettura delle fatture |
| controllo dei parametri microclimatici e ambientali: temperatura e ammoniacca | giornaliera | raccomandata in caso di criticità | |
| funzionalità degli erogatori d'acqua nei ricoveri | giornaliera | raccomandata in caso di criticità | |
| funzionalità degli impianti di alimentazione | giornaliera | raccomandata in caso di criticità | |
| rimozione delle deiezioni sottogrigliato | settimanale | obbligatoria | |
| Fase di stoccaggio effluenti | | | |
| svuotamento totale e verifica visiva dell'integrità del fondo e delle pareti delle vasche | annuale | obbligatoria | |
| Fase di spandimento | | | |
| spandimento dei liquami sui terreni | ad ogni spandimento | obbligatoria | La registrazione deve essere inserita nella sezione |
| funzionalità dei mezzi impiegati per la distribuzione dei liquami | ad ogni intervento | raccomandata | |